

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾

(94/C 222/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 292 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE l'8 luglio 1994)

In risposta al parere emesso dal Parlamento europeo il 19 aprile 1994 sulla proposta di regolamento inviata dalla Commissione al Consiglio il 12 novembre 1993, relativa al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e conformemente all'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione ha deciso di modificare i seguenti punti dell'articolo 1 della citata proposta come segue:

1. al punto 9, il testo dei due trattini dell'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«— si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti nella Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6 ovvero che non possono essere importati da paesi terzi nel quadro del regime di cui all'articolo 11, oppure

— si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, ovvero che non possono essere importati in quantità sufficienti da paesi terzi nel quadro del regime di cui all'articolo 11»;

2. al punto 16, il terzo trattino della lettera b) dell'articolo 6, paragrafo 2 è soppresso; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):

«c) in conformità della procedura di cui all'articolo 14 si adottano le seguenti misure:

l'introduzione di criteri e norme procedurali circa le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri e le relative informazioni comunicate agli altri Stati membri, agli ambienti economici interessati e alla Commissione»;

3. non riguarda la versione italiana;

4. al punto 23, il testo del paragrafo 2 dell'articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri prendono le misure e i provvedimenti necessari per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V»;

5. non riguarda la versione italiana.

⁽¹⁾ GU n. C 326 del 3. 12. 1993, pag. 8.

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dei beta-agonisti nelle produzioni animali

(94/C 222/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 293 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A paragrafo 2 del trattato CE l'8 luglio 1994)

Il 14 ottobre 1993, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di cui sopra ⁽¹⁾. A seguito del parere espresso dal Parlamento europeo nella sessione del 19 aprile 1994, la proposta originaria è modificata come segue:

1. È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

La Commissione esamina la possibilità di mettere a punto un elenco positivo per il controllo delle sostanze ottenute chimicamente che hanno un effetto anabolico e sono destinate agli animali. Le sostanze che rientrano in tale elenco sono soggette alle stesse procedure di controllo di cui all'articolo 4, punto 1).»

⁽¹⁾ GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 8.

2. È inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 9 bis*

Le imprese che vendono e/o distribuiscono le materie prima utilizzate nella messa a punto di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, nonché di beta-agonisti devono tenere registri in cui siano indicati in modo dettagliato, in ordine cronologico, i quantitativi prodotti o acquistati nonché quelli

venduti o utilizzati per la messa a punto di prodotti farmaceutici o medicinali veterinari.»

3. All'articolo 15, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti

(94/C 222/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 294 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE l'8 luglio 1994)

Il 14 ottobre 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di cui sopra (1). A seguito del parere espresso dal Parlamento europeo nella sessione del 19 aprile 1994, la proposta originaria è modificata come segue:

1. Dopo il quinto considerando sono inseriti i considerandi che seguono:

«considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 26 maggio 1993 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento concernente la ricerca di residui nelle carni (ormoni, beta-bloccanti e altre sostanze) (4bis), ha dichiarato che i sistemi di autocontrollo attuati dalle associazioni di produttori possono fornire un importante contributo alla lotta contro l'impiego illecito di sostanze intese a stimolare la crescita; che è importante per il consumatore che tali sistemi di autocontrollo forniscano garanzie sufficienti in merito all'assenza di ormoni e che è opportuna un'impostazione europea globale per la protezione e il sostegno ai sistemi di autocontrollo;

considerando che le associazioni di produttori devono pertanto ricevere un sostegno per lo sviluppo di sistemi di autocontrollo, onde garantire che le loro produzioni non contengano ormoni (conformemente a quanto affermato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente i controlli dei residui nelle carni, del 21 aprile 1993);

(4bis) GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 63.»

2. All'articolo 16, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

(1) GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 8.

«7. La Commissione informa annualmente gli Stati membri riuniti in sede di comitato veterinario permanente, nonché il Parlamento europeo, circa l'esecuzione dei piani nazionali e l'andamento della situazione nelle varie regioni dell'Unione europea.»

3. All'articolo 26, il paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Qualora uno Stato membro ritenga che i controlli previsti dal presente regolamento non siano o non siano più eseguiti in un altro Stato membro, ne informa l'autorità centrale competente di quest'ultimo. Detta autorità, dopo aver svolto un'indagine conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, con esclusione dell'applicazione delle disposizioni finanziarie dell'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, prende tutte le misure necessarie e comunica al più presto all'autorità centrale competente del primo Stato membro le decisioni prese, assortite di motivazione.»

4. All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Qualsiasi forma di non cooperazione con l'autorità competente o qualsiasi forma di ostruzionismo da parte del personale o del responsabile di un mattatoio, oppure, nel caso di un'impresa privata, del proprietario o dei proprietari del mattatoio, nonché del proprietario o del detentore degli animali nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché nel corso delle indagini e dei controlli previsti dal presente regolamento, comporterà l'applicazione, da